

La nuova class action

Avv. Benedetta Musco Carbonaro – Partner Zitiello Associati

Manca ancora quasi un anno all'entrata in vigore della nuova class action (legge 12 aprile 2019, n. 31, che entrerà in vigore il 19 aprile 2020 solo per le condotte commesse dopo tale data), ma il tema sta già facendo discutere.

Le novità rispetto all'azione collettiva già prevista dal Codice del Consumo sono notevoli. La nuova class action sarà infatti disciplinata da un'apposita sezione del codice di procedura civile e la legittimazione a proporla è stata estesa anche a soggetti diversi dai consumatori, purché titolari di "diritti individuali omogenei", ivi comprese le organizzazioni e associazioni di categoria iscritte nel registro presso il Ministero di Giustizia.

Il procedimento, che nasce come rito sommario senza possibilità di conversione in quello ordinario, prevede tre fasi: nella prima si decide sull'ammissibilità o meno dell'azione; nella seconda si accerta l'eventuale lesione dei diritti fatti valere; nella terza il giudice delegato verifica le adesioni e le liquidazioni spettanti agli aderenti.

La nuova azione disegnata dal legislatore appare caratterizzata da un marcato favore nei confronti della parte ricorrente: basti pensare alla pubblicità sul portale pubblico del Ministero della Giustizia prevista già per il deposito del ricorso introduttivo, elemento di per sé idoneo a impattare notevolmente sull'impresa che subisce l'azione, quanto meno in termini reputazionali.

Anche sotto il profilo istruttorio la posizione del convenuto può risultare complessa, considerando a titolo indicativo l'ampiezza degli ordini di esibizione che il Tribunale può disporre a suo carico, esibizione che può avere genericamente ad oggetto "*le prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità*", concetto indubbiamente elastico, e anche "*informazioni riservate ... di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali*".

Immaginando una "nuova" class action proposta contro una banca, un intermediario finanziario o un'assicurazione (ipotesi tutt'altro che remota dal momento che già sotto la disciplina del Codice del Consumo sono state proposte azioni collettive nei confronti delle banche), a rigore dovrebbe trattarsi di giudizi in cui controverte di situazioni soggettive standardizzate, e quindi ad esempio della prestazione di un certo servizio a condizioni applicate alla generalità della clientela, ovvero dell'offerta standardizzata di un determinato prodotto.

In sostanza, si discuterà delle condizioni generali di un servizio oppure delle modalità di strutturazione di un prodotto, con ricadute pratiche all'evidenza tutt'altro che marginali per il soggetto che subisce l'azione.